

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1826}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(FORTE)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli

Presentato il 18 giugno 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1984, rispondeva all'esigenza di adeguare la normativa vigente in materia di trattamento fiscale degli alcoli ai principi affermati nel trattato CEE, eliminando taluni effetti discriminatori in contrasto con l'articolo 95 del trattato medesimo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, infatti, con la sentenza del 15 luglio 1982, nella causa n. 216/1981, pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE relativamente ai diritti erariali imposti dalla normativa interna italiana sugli alcoli, differenziati per tipo di materia prima di provenienza, ha ritenuto che l'articolo 95 del trattato medesimo non consente una tassazione che colpisca in modo difforme le acquaviti di cereali (*whisky*) e le acquaviti di vino. Con altra sentenza del 15 marzo 1983, nella causa n. 319/1981, la stessa Corte di giustizia ha dichiarato illegittima, in relazione all'articolo 95 del trattato di Roma, la differenziata imposizione cui l'ordinamento italiano — ai fini dell'imposta sul valore aggiunto — sottopone le acquaviti a seconda che le stesse siano di produzione nazionale od importate.

La scadenza del termine costituzionale per la conversione in legge del citato decreto n. 72 del 1984 impone ora la riproposizione delle disposizioni in esso contenute tenendo conto di quanto è emerso a seguito del dibattito parlamentare.

1. Per quanto riguarda il diritto erariale sugli alcoli si ricorda che esso, previsto dal decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è stabilito — per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 18 agosto 1978, n. 506 — nelle seguenti misure a seconda delle materie prime di base:

1) lire 6.000 per ettanidro: alcole da frutta;

2) lire 12.000 per ettanidro: alcole da carrube e fichi;

3) lire 40.000 per ettanidro: alcole da datteri ed uva passa e dai relativi succhi e paste;

4) lire 80.000 per ettanidro: alcole da melassa, sorgo e canna gentile;

5) lire 130.000 per ettanidro: alcoli derivati da altri prodotti (cereali).

Gli alcoli da vino e da materie vinose non sono invece gravati dal diritto in questione così che in definitiva sono oggetto di un trattamento fiscale differenziato che la Corte di giustizia ha ritenuto discriminante perché — ad avviso della medesima — realizza un vero e proprio effetto protezionistico.

Con l'articolo 1 del provvedimento vengono soppressi i diritti erariali gravanti sugli alcoli.

2. Per quanto riguarda la diversa imposizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, va ricordato che il decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, convertito nella legge 9 maggio 1977, n. 183, mentre sottoponeva il « gin ed acquaviti a denominazione di origine e di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione » alla aliquota del 35 per cento (successivamente elevata al 38 per cento), assoggettava le acquaviti di vino, vinacce e frutta, non essendo regolamentate e tutelate con norme specifiche, alla aliquota del 18 per cento (successivamente elevata al 20 per cento). La Corte di giustizia nella sentenza del 15 marzo 1983 ha statuito che, applicando alle acquaviti una tassazione differenziata in funzione del criterio della denominazione di origine e di provenienza, è stata posta in essere una violazione dell'articolo 95 del trattato CEE.

Ai fini che il provvedimento si propone viene stabilita (articolo 2, primo comma) l'aliquota dell'imposta sul valore ag-

giunto nella misura del 30 per cento per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati al punto 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche (gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche nel territorio di produzione).

L'uniformità di trattamento, ai fini dell'IVA, così come disposto dalla citata sentenza del 15 marzo 1983, verrà portata a compimento a partire dal 1° marzo 1986 con l'ulteriore riduzione dell'aliquota al 20 per cento (articolo 2, quarto comma). Tale decorrenza è stata indicata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati in luogo di quella del 1° gennaio 1986 prevista dal decreto n. 72 del 1984.

Al fine poi di risolvere il problema dell'imposizione IVA differenziata tra i vini spumanti di qualità italiana ed estera, prodotti mediante fermentazione naturale in bottiglia, si è ravvisata l'opportunità — per evitare una eventuale soccombenza nel giudizio in corso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee — di adeguare gradualmente l'aliquota IVA su tali prodotti mediante una prima variazione che porta l'aliquota dei prodotti italiani dal 18 al 30 per cento (articolo 2, secondo comma) e, successivamente (dal 1° gennaio 1986), dal 30 al 38 per cento (articolo 2, quarto comma).

La variazione dell'aliquota richiede che venga determinata la percentuale che i commercianti al minuto e gli altri contribuenti che esercitano attività assimilate possono applicare in diminuzione dei corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente a quello in cui debbono effettuare il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta: è noto che per le predette categorie di contribuenti l'importo dell'IVA da versare è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente, diminuiti di una percentuale correlata alla per-

centuale dell'aliquota. Modificando l'aliquota per le cessioni e le importazioni dei prodotti *de quo* e fissandola al 30 per cento, la percentuale di correzione dei corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente deve essere stabilita nella misura del 23,05 per cento; in alternativa, la quota imponibile può essere ottenuta dividendo detti corrispettivi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Premesse le ragioni ispiratrici della nuova disciplina è, peraltro, da porre in rilievo che l'abolizione del diritto erariale può determinare in via immediata un profondo sconvolgimento nel mercato nazionale degli alcoli e dei distillati.

Ciò sotto un duplice profilo.

In primo luogo l'abolizione del diritto erariale, a decorrere dalla data del presente decreto, determinerebbe un brusco abbassamento del livello dei prezzi dell'alcol.

È da sottolineare, infatti, che gli alcoli presenti sul mercato hanno diversi costi di produzione.

Dal più basso — alcol di melasso — a quelli più onerosi come gli alcoli da materie vinose, da frutta ecc. che mediamente presentano un costo di produzione di 50-60.000 lire ad ettanidro più elevato rispetto agli alcoli di minor costo.

Il diritto erariale assolveva in questo caso la funzione di rendere pressoché equivalenti i due costi di produzione, sì da permettere una qualche competitività agli alcoli da materie vinose e da frutta.

È evidente che — soppresso il diritto erariale — l'alcol vinico si troverebbe a costare 50-60.000 lire ad ettanidro in più rispetto a quello a più basso costo con la conseguenza del venir meno ogni possibilità di vendita; ancora, ne conseguirebbe la cessazione delle attività delle distillerie e il crollo del mercato vitivinicolo che, in buona parte, si sostiene attraverso la distillazione.

Da qui la necessità di una misura temporanea che continui ad equiparare i costi dei vari tipi di alcoli.

Tale misura è stata individuata nell'aumento della imposta di fabbricazione di importo uguale per tutti gli alcoli, prevedendosi, peraltro, contemporaneamente in via transitoria, che da tale aumento siano esenti le giacenze di prodotti di origine vinica o equiparate nonché i distillati, sempre delle stesse origini, prodotti successivamente al 19 aprile 1984, data di entrata in vigore del decaduto decreto-legge n. 72 del 1984.

Al riguardo è necessario fare una duplice osservazione.

In primo luogo, le disposizioni correttive sopra individuate non presentano problemi di legittimità comunitaria.

Esse comportano un vantaggio, derivante dall'abrogazione del diritto erariale, per le acquaviti di origine; sono misure transitorie ammesse in sede comunitaria per evitare perturbamenti di mercato; si inquadrano, infine, nella politica comunitaria di sostegno ai distillati di origine vinica o equiparata tanto è vero che, decorso il periodo transitorio, analoga misura dovrebbe formare oggetto di aiuto comunitario (gli attuali aiuti CEE alle distillazioni hanno proprio lo scopo di consentire convenientemente la produzione di alcoli di origine vinica e sono calcolati tenendo conto delle differenze dei costi fra questi alcoli e quelli di diversa origine. È evidente che, aumentata tale differenza per effetto della soppressione del diritto erariale, gli aiuti dovranno essere opportunamente aumentati).

Si sottolinea comunque che il previsto regime transitorio riguarda anche i produttori di origine comunitaria.

In secondo luogo, si rileva che le misure proposte non hanno alcun effetto di aumento del livello dei prezzi, limitandosi a ristabilire l'equilibrio del mercato.

Ciò premesso, l'articolo 3 prevede l'aumento da 290.000 a 350.000 lire ad ettanidro dell'imposta di fabbricazione (o della sovrimposta di confine per tutti gli alcoli).

L'articolo 4 stabilisce che l'aumento stesso si applica anche agli alcoli giacenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora as-

solto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente imposta di confine; vengono, invece esclusi dall'aumento, fino al 30 giugno 1986, gli alcoli giacenti che, al 19 aprile 1984, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 72 del 1984, hanno assolto il diritto erariale. Ad essi sono equiparati quelli per i quali è stato versato un importo corrispondente al diritto erariale soppresso entro quindici giorni dalla predetta data (cioè entro il 19 aprile 1984).

Ciò al fine di evitare un ingiustificato aggravio fiscale per tutti gli alcoli assoggettati al diritto erariale di importo minore a quello dell'aumento della imposta di fabbricazione, disposto con il precedente articolo 3.

Sono inoltre escluse dall'aumento, sempre fino al 30 giugno 1986, le giacenze di alcoli ottenuti dalla distillazione delle materie vinose nonché delle patate di produzione nazionale il cui regime è equiparabile ai primi (entrambi sono esenti da diritto erariale), esistenti alla predetta data del 19 aprile 1984. L'agevolazione si applica anche alle giacenze, anch'esse riferite alla data del 19 aprile 1984, di prodotti finiti nazionali e di importazione, gravati di imposta di fabbricazione o sovrimposta di confine, contenenti i predetti alcoli.

Sono stati esclusi i prodotti liberi da tributi in quanto l'applicazione dell'aumento dell'imposta di fabbricazione li avrebbe messi praticamente fuori mercato dato che buona parte di essi ha già corrisposto l'imposta di fabbricazione e il diritto erariale. Tale esclusione comporta anche un notevole sgravio di lavoro per gli uffici finanziari.

Per evitare la possibilità di ingiustificati vantaggi agli esportatori, è poi previsto che, fino al 30 giugno 1986, la restituzione dell'imposta di fabbricazione alla esportazione continui secondo la vecchia misura di lire 290.000. Stante la entità delle giacenze, è infatti da ritenere che per un lungo periodo, l'esportazione di alcoli lavorati abbia luogo prevalentemente attraverso l'utilizzazione delle giacenze medesime.

L'articolo 5 recepisce (anche nella sua formulazione letterale), in ossequio alla volontà espressa dalla VI Commissione finanze e tesoro della Camera il testo di un articolo aggiuntivo a quelli del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72. Con tale disposizione si prevede la facoltà del Ministro delle finanze di demandare alla Guardia di finanza — ove svolga una vigilanza permanente presso ditte produttrici di bevande alcoliche — quei controlli ed adempimenti di natura contabile di competenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Con l'articolo 6 si prevede che il prezzo di ritiro degli alcoli di provenienza vinica da parte dell'AIMA rimanga invariato, non tenga cioè conto del nuovo e certamente più basso prezzo dell'alcol che si

stabilirà sul mercato dopo l'abolizione del diritto erariale. L'Azienda viene, poi, autorizzata al ritiro degli alcoli provenienti da vinaccia e da cascami della vinificazione, nonché da frutta e patate di origine nazionale per il prezzo da determinare con decreto interministeriale, tenuto conto dei prezzi di mercato.

L'articolo 7 indica i mezzi di copertura relativi al minor gettito.

Al fine di evitare variazioni sul piano impositivo, che certamente sarebbero produttive di effetti distorsivi, si dispone, poi, (articolo 8) che rimangano salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

Il decreto sopra illustrato viene ora presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1984, N. 232

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

Decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166, del 18 giugno 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

ARTICOLO 2.

1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

2. Per le cessioni e le importazioni di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79 e alle disposizioni del titolo I del regolamento CEE n. 358/79, e dell'articolo 1, quarto comma, del regolamento CEE n. 338/79, portanti l'indicazione fermentazione naturale in bottiglia o altra equivalente, diversi da quelli indicati al n. 21) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali importi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita rispettivamente nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986 e del 38 per cento dal 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da lire 290.000 a lire 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico.

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

ARTICOLO 4.

1. L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si applica:

a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 19 aprile 1984, hanno assolto il diritto erariale o per i quali è stato versato, entro quindici giorni da tale data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 19 aprile 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati, sarà effettuata nella misura di lire 350.000 per ettanidro stabilita dall'articolo 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986.

ARTICOLO 5.

Per le ditte produttrici di bevande alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica.

ARTICOLO 6.

1. Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984.

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma 1, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni:

a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

b) della frutta e delle patate di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

ARTICOLO 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 miliardi nell'anno 1985 e in lire 74 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modifi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazioni nelle prove sperimentali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

ARTICOLO 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — FORTE — GORIA —
LONGO — PANDOLFI — ALTISSIMO —
CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.